

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3494}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTINO-VITTORELLI, MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO

Presentata il 21 febbraio 1975

**Istituzione di consulte consolari
presso gli uffici consolari italiani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'emigrazione italiana all'estero è andata sempre di più organizzando nel corso dell'ultimo decennio associazioni volontarie destinate a tutelare i propri interessi e a rappresentarne le istanze presso i pubblici poteri della Repubblica, che si sono aggiunte alle antiche mutue esistenti presso alcune collettività di più antica origine. Specialmente in questo dopoguerra, con il clima democratico nato nel nostro paese dalla guerra di liberazione e dalla istituzione della Repubblica, la nuova emigrazione formata in Europa si è trovata davanti a problemi sempre più complessi, dai quali è scaturita l'esigenza, in sede comunitaria, di regolare in base a principi di libertà il diritto di libera circolazione della mano d'opera nei paesi della CEE. Si è venuta così a profilare la necessità di dotare la nostra emigrazione di organismi sempre più rappresentativi, capaci di coadiuvare i pubblici poteri della Repubblica, in Italia e all'estero, a ricercare le forme più idonee di tutela della nostra emigrazione.

Fra queste forme di cooperazione, la Conferenza nazionale dell'emigrazione, che deve

tenersi a Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 1975, costituisce il coronamento della prima parte di questo edificio rappresentativo. Una nuova fase dovrà in seguito aprirsi, per preparare la quale occorre dotare l'emigrazione di organismi rappresentativi di base che non possono collocarsi meglio che a livello di circoscrizione territoriale consolare di una certa rilevanza. In questo senso si sono mosse le iniziative che hanno portato alla costituzione dei COASIT e alla indizione di conferenze regionali (ossia continentali) o nazionali dell'emigrazione (ossia in Stati esteri di emigrazione), in vista della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Occorre ora istituzionalizzare queste forme di partecipazione democratica mediante la costituzione di consulte consolari in ciascuna circoscrizione consolare in cui siano residenti almeno 5.000 cittadini italiani. È lo scopo della presente proposta di legge, che determina tale costituzione nel suo articolo 1.

L'articolo 2 conferisce alle consulte consolari il compito precipuo di affiancare il titolare dell'ufficio consolare, offrendogli pareri e informazioni o svolgendo indagini consoci-

tive sui problemi della collettività italiana. Fra i suoi compiti specifici, l'articolo 2 elenca tutti quei compiti in cui sia utile all'amministrazione consolare italiana di essere confortata dalla cooperazione di rappresentanti eletti dalla collettività residente in quella circoscrizione consolare.

L'articolo 3 determina il numero dei componenti ciascuna consulta consolare partendo dal criterio di elevarne il numero proporzionalmente alla popolazione rappresentata e l'articolo 4 stabilisce la durata della loro carica.

La consulta eleggerà un Presidente, il quale ne avrà la rappresentanza legale (articolo 5) e un Comitato esecutivo, che opererà in base alle indicazioni della Consulta stessa (articolo 6).

Essa sarà eletta con un sistema di secondo grado (articolo 7) dai rappresentanti delle organizzazioni di emigrati, che saranno riuniti a tale scopo dal titolare dell'ufficio consolare in assemblea generale ogni due anni. Un sistema di elezione diretta rischierebbe di andare incontro a difficoltà di ordine diplomatico almeno in alcuni Stati di emigrazione particolarmente gelosi della propria sovranità

e non consentirebbe pertanto di dotare le consulte consolari di ciascun paese di emigrazione di sistemi elettorali dello stesso tipo.

Le consulte consolari avranno di regola sede nell'ufficio consolare, che dovrà mettere a loro disposizione un locale idoneo e tutto il materiale necessario, ciò che consentirà di dotare l'emigrazione italiana all'estero di organismi rappresentativi senza nuovi oneri per lo Stato. Il collegamento diretto con l'autorità consolare sarà assicurato dalla partecipazione del titolare dell'ufficio consolare o di un suo rappresentante alle attività della consulta (articolo 8). Un collegamento funzionale risulterà inoltre dalla norma prevista all'articolo 9, che attribuisce a un impiegato dell'ufficio consolare il compito di segreteria della consulta.

Gli articoli 10 e 11 della presente proposta di legge conferiscono infine ai componenti delle consulte consolari il compito di eleggere gli altri organismi attinenti all'emigrazione in sede consolare o nazionale.

Allo scopo di istituire le Consulte consolari viene pertanto sottoposta al vostro esame e alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In ciascuna circoscrizione consolare in cui siano residenti almeno 5.000 cittadini italiani è costituita una consulta consolare.

ART. 2.

La consulta affianca il titolare dell'ufficio consolare dando pareri ed informazioni e svolgendo indagini conoscitive sui problemi della collettività italiana. Ad essa è affidata la funzione di coadiuvare il console nelle attività consolari, nei rapporti tra ufficio consolare o singoli impiegati e collettività italiana. Ad essa spetta altresì di promuovere e, ove necessario, di attuare iniziative a favore dei lavoratori emigrati residenti nella circoscrizione consolare.

In particolare la consulta deve:

a) vigilare sul rispetto degli accordi di emigrazione e delle leggi del Paese ospitante che concernono i lavoratori stranieri, facendone rilevare gli eventuali inconvenienti;

b) vigilare sul rispetto dei contratti di lavoro che concernono lavoratori italiani e prendere gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali;

c) vigilare sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro;

d) vigilare sulle condizioni e sul costo degli alloggi;

e) informare e tutelare i lavoratori italiani in materia fiscale;

f) vigilare sulla reale applicazione delle norme sulla gestione sociale della scuola e sugli organi ad essa preposti, perseguendo l'obiettivo di un migliore inserimento della collettività italiana nella società di accogliimento e la conservazione della lingua italiana;

g) promuovere ed incoraggiare iniziative nel campo della assistenza sanitaria e legale;

h) promuovere ed incoraggiare iniziative da parte italiana e del paese ospitante sulla migliore utilizzazione del tempo libero;

i) promuovere la costituzione di associazioni rappresentative dei lavoratori emigrati aventi compiti culturali, assistenziali e di utilizzazione del tempo libero, nonché coordinare e controllare l'attività delle associazioni esistenti;

l) promuovere, in collaborazione anche con le collettività di emigranti di altre nazionalità quelle iniziative atte a favorire un clima di armonia con la popolazione locale ed a facilitare l'integrazione reciproca;

m) esercitare un controllo sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti della circoscrizione consolare che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana.

ART. 3.

La consulta è composta da un numero di membri proporzionale alla consistenza della collettività italiana nella seguente proporzione:

- 11 membri fino a 10.000 cittadini italiani;
- 15 membri fino a 50.000 cittadini italiani;
- 31 membri fino a 100.000 cittadini italiani;
- 41 membri oltre 100.000 cittadini italiani.

A tal fine si utilizzano gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

I membri della consulta restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. I membri dimissionari, trasferiti o deceduti sono sostituiti con i nominativi immediatamente seguenti nella lista cui appartenevano i membri decaduti. Se vengono a mancare più della metà dei membri la consulta decade e deve essere rieletta entro 3 mesi.

ART. 5.

La consulta elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale della consulta. Il presidente convoca la consulta almeno una volta ogni 2 mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute della consulta sono pubbliche.

ART. 6.

La consulta elegge nel suo seno il comitato esecutivo composto dal presidente, dal capo dell'ufficio consolare e da 5 membri che operano sulla base delle indicazioni della consulta.

ART. 7.

La consulta consolare è eletta da tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare che abbiano compiuto il 18° anno di età. Le elezioni avvengono secondo una procedura di secondo grado. Il titolare dell'ufficio consolare convoca — entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge e, successivamente, 3 mesi prima della scadenza del mandato della consulta — un'assemblea generale di tutta la collettività italiana della circoscrizione dandone comunicazione, mediante la stampa, la radiotelevisione ed inviti scritti, a tutte le organizzazioni rappresentative della emigrazione presenti nella circoscrizione.

A tale assemblea ogni organizzazione invia uno o più delegati in proporzione al numero dei propri iscritti nella misura di un delegato ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Possono altresì inviare delegati all'assemblea gruppi non organizzati di cittadini italiani, nella proporzione suindicata, presentando una richiesta in tal senso al titolare dell'ufficio consolare almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea, corredata delle firme dei cittadini italiani aderenti all'iniziativa.

Almeno 3 giorni prima dell'assemblea, ogni delegato può presentare una lista di cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare da almeno 1 anno per la elezione della consulta, in numero pari ai membri da eleggere maggiorato di un terzo. La lista deve essere presentata al titolare dell'ufficio consolare che raccoglie le liste, prepara in base ad esse i moduli per le elezioni e ne dà comunicazione all'assemblea. Le elezioni avvengono per voto segreto, in base ai voti che ogni delegato rappresenta, ed i seggi sono assegnati alle varie liste secondo il sistema proporzionale.

Ogni gruppo presentatore di lista può illustrare all'assemblea il programma di attività che si prefigge ed ogni delegato ha diritto di intervenire nel dibattito. L'assemblea è presieduta dal titolare dell'ufficio consolare che ha anche il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto, di insediare il seggio elettorale eletto dall'assemblea, di proclamare gli eletti e di darne comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Ai fini della partecipazione all'assemblea ogni organizzazione deve presentare al titolare dell'ufficio consolare, almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, l'elenco nominativo dei propri iscritti. Il titolare dell'ufficio consolare è tenuto ad effettuare sulle liste presentate i controlli previsti dalla legge.

ART. 8.

La consulta ha di regola la sua sede nell'ufficio consolare. Il titolare del predetto ufficio deve mettere a disposizione della consulta un locale idoneo e tutto il materiale necessario per il suo funzionamento. Il titolare dell'ufficio consolare deve facilitare in ogni modo l'attività della consulta, accreditarla presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni della consulta, o vi delega un suo rappresentante, ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

ART. 9.

La segreteria della consulta consolare è costituita da un impiegato dell'ufficio consolare che ha diritto di parola ma non di voto.

ART. 10.

La consulta, nell'ambito di una rosa di candidati superiore di un terzo dei membri da eleggere e indicata dal capo dell'ufficio consolare, nomina i membri degli organismi esistenti (COASIT) e di quelli che si reputi necessario costituire per provvedere alle esigenze della collettività.

Per il funzionamento di tali organismi valgono le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 11.

Le consulte operanti in un determinato Paese procedono alla designazione con la periodicità e secondo le modalità fissate dalle apposite disposizioni legislative e, secondo il numero assegnato a ciascun Paese, dei membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero.